

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 20/12/2018

### FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere titolare di un conto corrente acceso presso l'intermediario A; di aver convenuto, con un soggetto terzo, la vendita di un orologio ad un prezzo di euro 12.800,00 da corrisondersi mediante emissione di assegno circolare di pari importo; che in data 19.3.2018 si recava presso una filiale dell'intermediario A per versare un assegno circolare, a lui intestato ed apparentemente emesso in data 16.3.2018 dall'intermediario B su richiesta del potenziale acquirente, per accreditarlo presso il proprio conto corrente; che il cassiere incaricato, dopo aver verificato su internet il numero telefonico della banca emittente, "*provvedeva a richiedere il cd bene emissione*" da quest'ultima, dalla quale riceveva parere positivo circa la regolarità dell'assegno circolare in questione; che pertanto, facendo affidamento sulle informazioni ricevute dal cassiere operante la chiamata telefonica, provvedeva al versamento dell'assegno circolare emesso dall'intermediario B ed alla successiva consegna dell'orologio all'acquirente; che in data 23.3.2018 l'intermediario A gli restituiva *brevi manu* il titolo di credito, senza specificare i motivi di suddetta circostanza; che in data 3.4.2018 chiedeva all'intermediario A le ragioni della restituzione dell'assegno; che solo in data 3.5.2018 l'intermediario A forniva riscontro, precisando che l'assegno circolare è stato reso insoluto dalla banca emittente e che pertanto solo quest'ultima fosse legittimata a fornire informazioni in merito; che procedeva pertanto a contattare l'intermediario B, il quale, in data 4.5.2018, forniva riscontro, comunicando che "*il titolo è stato respinto in quanto falso*"; che in data 9.5.2018 esperiva reclamo nei confronti di entrambi gli intermediari, chiedendo la restituzione



dell'importo dell'assegno; che in data 15.5.2018 l'intermediario B forniva riscontro, rappresentando la propria estraneità rispetto ai fatti oggetto di contestazione.

Del pari, parte ricorrente eccepisce: la sussistenza di una responsabilità in capo all'intermediario A per aver accettato un titolo falso, difforme da quelli normalmente emessi dall'intermediario B, senza porre in essere controlli più approfonditi, ad eccezione della telefonata alla banca emittente; la sussistenza di una responsabilità in capo all'intermediario B, *“per aver confermato la regolare emissione dell'assegno”*.

Costitutosi ritualmente l'intermediario A (banca negoziatrice) eccepiva, confermati i fatti, l'infondatezza del ricorso e la correttezza del proprio comportamento, in quanto: 1) l'assegno non presentava anomalie *icto oculi* e sullo stesso era riportato il codice bidimensionale: non sarebbe pertanto stato possibile accertare l'invalidità del titolo stesso; 2) ha effettuato una richiesta telefonica di bene emissione alla banca emittente del titolo, desumendo il numero telefonico da elenco a consultazione pubblica, in ottemperamento ad una consolidata prassi interna tra gli istituti di credito. Parte resistente precisa altresì che l'Arbitro, chiamato a pronunciarsi in materia, ha stabilito che l'intermediario che ha richiesto ed ottenuto la conferma di bene emissione non può essere ritenuto colpevole di negligenza (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 2965/12); 3) la procedura di bene emissione, in ogni caso, non è vincolante e l'assegno è stato negoziato con la clausola salvo buon fine, come previsto dal regolamento contrattuale; 4) parte ricorrente ha tenuto una condotta imprudente consegnando all'acquirente il bene oggetto di compravendita senza attendere l'effettivo pagamento del titolo.

In ragione di tali eccezioni, l'intermediario A chiedeva all'ABF di respingere il ricorso.

Costitutosi ritualmente l'intermediario B (banca emittente) eccepiva, confermati i fatti: 1) la propria completa estraneità ai fatti oggetto di contestazione, i quali si sarebbero svolti al di fuori della propria struttura ed in maniera indipendente dalla propria volontà: la truffa sarebbe stata infatti attuata mediante alterazione di impianti telefonici situati all'esterno e, quindi, non sotto il diretto controllo della banca; 2) in via principale, il comportamento negligente del ricorrente, il quale ha consegnato la merce oggetto di compravendita senza aver atteso il buon fine dell'assegno. Parte resistente sottolinea altresì che il ricorrente avrebbe dovuto richiedere, quale mezzo di pagamento del prezzo, un bonifico anticipato, in modo da poter controllare l'effettivo accredito della cifra pattuita prima della consegna della merce, come abitualmente avviene nelle transazioni perfezionate *on-line*; 3) in subordine, il comportamento negligente tenuto dalla banca negoziatrice, la quale avrebbe potuto rilevare *icto oculi* la falsificazione del titolo. Infatti: a) il modulo di assegno circolare qui oggetto di contestazione appare difforme dai moduli di assegno circolari in uso al sistema bancario a far data dal 1° luglio 2016 (cfr. Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016) ed altresì carente delle misure antifrode obbligatorie, come la stampa del codice bidimensionale *“Data Matrix”* contenente il codice di sicurezza generato dalla scrivente; b) il codice ABI-CAB stampato nella *code-line* del titolo in oggetto appariva errato; c) il titolo risultava altresì carente della firma della banca emittente (ex art. 83, comma 1, n. 5, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736) e della ragione sociale corretta; 4) di aver tenuto una condotta diligente, precisando tra l'altro: a) di aver provveduto, in epoca antecedente alla negoziazione del titolo, in seguito al verificarsi del primo caso di negoziazione di modulo di assegno falso, a disattivare su tutte le proprie linee telefoniche il servizio di *“trasferimento di chiamata”*; b) di aver diramato, in data 8.3.2017, un messaggio interbancario per allertare tutti gli intermediari del sistema circa la sussistenza di negoziazione di assegni falsi per situazioni analoghe; c) di aver altresì inviato, in data 14.9.2017, apposita informativa a Banca d'Italia, specificando che in nessun caso avrebbe



fornito indicazioni telefoniche di bene emissione su propri assegni.

In ragione di tali eccezioni, l'intermediario B chiedeva all'ABF di respingere il ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio rileva che su di una questione analoga a quella oggetto dell'odierno ricorso, si è di recente pronunciato il Collegio di Coordinamento, alla quale questo Collegio ritiene di doversi uniformare (Coll. Coordinamento n. 7283 del 05.04.2018).

Ai fini della valutazione della condotta della banca negoziatrice sotto il profilo della verifica cartolare della genuinità del titolo presentato all'incasso e sotto il profilo della modalità di richiesta della c.d. *bene emissione*, il Collegio fa presente che parte ricorrente ha prodotto copia fotostatica del titolo oggetto di contraffazione.

L'intermediario (A) ha affermato, in sede di controdeduzioni, che l'assegno non presentava segni di contraffazione rilevabili *ictu oculi*. Al contrario l'intermediario (B), in sede di controdeduzioni, ha affermato come la banca negoziatrice avrebbe dovuto accorgersi, *ictu oculi*, della contraffazione del titolo, in quanto il modulo di assegno circolare oggetto di contestazione sarebbe difforme dai moduli di assegno circolari in uso al sistema bancario a far data dal 1 luglio 2016 (cfr. Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016): in particolare, la presenza delle linee in calce allo spazio destinato ad accogliere le informazioni relative al "beneficiario" ed all'"importo in lettere" sarebbe un indice sintomatico di contraffazione; altresì evidenziava altre irregolarità dell'assegno più ampiamente descritte nelle controdeduzioni.

Il Collegio ritiene che dalla documentazione trasmessa l'assegno presenti delle caratteristiche che, *ictu oculi*, avrebbero potuto allertare l'intermediario negoziatore.

Il Collegio evidenzia, inoltre, che, a fronte della richiesta, avanzata dal ricorrente, di verifica della "genuinità" del titolo, l'intermediario (A) ha affermato di aver contattato per via telefonica la filiale competente dell'intermediario apparente emittente, il quale confermava la "bene emissione" del titolo. Risulta incontestato tra le parti che la richiesta del bene emissione sia avvenuta per via telefonica.

L'intermediario emittente (B) disconosceva poi il titolo, negando di aver mai ricevuto richiesta telefonica di bene emissione. Tali circostanze sono confermate dalla ricostruzione fattuale offerta da tutte le parti.

Il Collegio ritiene conformemente alla decisione del Collegio di coordinamento sopra citata, nella quale è stato affermato che: "*Il Collegio di coordinamento ritiene che incorra in responsabilità l'intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell'assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode, e si limiti, invece, alla mera richiesta telefonica*", che la condotta dell'intermediario (B), il quale si è limitato a richiedere il bene emissione con una semplice telefonata, non possa andare esente da responsabilità.

Sul punto questo Collegio ha già avuto modo di affermare che: "*L'intermediario A – che aveva negoziato il titolo poi risultato falsificato – non è esente da responsabilità, essendosi limitato a contattare l'istituto emittente con una ricerca di recapiti effettuata su un sito internet, senza consultare le banche dati creditizie e limitandosi a un mero controllo visivo del titolo e a una mera telefonata a una terza banca. Ad avviso del Collegio, le circostanze appena evidenziate fondano l'esistenza di un concorso di colpa nella produzione dell'evento lesivo a carico del ricorrente, che determina una responsabilità solidale in capo*



a entrambi gli intermediari per la somma di cui infra” (decisione n. 2946 del 01.02.2018).

Del pari, il Collegio rileva che intermediario B nega di aver mai ricevuto richiesta telefonica di bene emissione, ritenendo che il ricorrente sia incorso in una truffa perpetuata a mezzo intromissione nelle linee telefoniche; eccepisce pertanto la propria completa estraneità ai fatti in oggetto.

Inoltre, eccepisce di aver tenuto una condotta diligente, precisando: di aver provveduto, in epoca antecedente alla negoziazione del titolo, in seguito al verificarsi del primo caso di negoziazione di modulo di assegno falso, a disattivare su tutte le proprie linee telefoniche il servizio di “trasferimento di chiamata”, nonché di aver diramato, in data 8.3.2017 (ovvero, anche in questo caso, in epoca antecedente alla negoziazione dell’assegno falso), un messaggio interbancario per allertare tutti gli intermediari del sistema circa la sussistenza di negoziazione di assegni falsi per situazioni analoghe, oltre ad avere inviato, in data 14.9.2017, apposita informativa a Banca d’Italia, specificando che in nessun caso avrebbe fornito indicazioni telefoniche di bene emissione su propri assegni.

Da quanto affermato e trasmesso agli atti dall’intermediario B, appare, pertanto, evidente che quest’ultimo fosse a conoscenza di truffe perpetuate mediante propri assegni falsificati e mediante interferenza nelle proprie linee telefoniche già a partire da marzo 2017, ovvero da oltre un anno prima la negoziazione del titolo falso qui oggetto di controversia.

Al riguardo questo Collegio, richiama la sopra citata pronuncia del Collegio di Coordinamento nella quale, in ordine alla responsabilità della banca presuntivamente emittente, viene precisato quanto segue: *“Ciò sembrerebbe comprovato dalla circostanza che agli atti del presente procedimento è stata allegata copia dell’assegno con sopra impressi la dicitura di “bene-emissione”, il timbro della Filiale dell’intermediario A, la firma del dipendente e la data 13/4/2017. Per quanto riguardava il proprio operato, l’intermediario B affermava di aver agito sempre correttamente. Reso edotto nel giugno 2016 che risultavano essere stati negoziati assegni circolari asseritamente emessi dalla stessa filiale coinvolta nel presente ricorso, sul presupposto che un suo dipendente (lo stesso soggetto coinvolto nel presente ricorso) avrebbe confermato telefonicamente il bene-emissione, pur senza conoscere ancora la vastità del fenomeno criminale, aveva inserito nel sistema informativo della rete interbancaria, in data 25/7/2016, un messaggio di allarme in cui s’invitava, in caso di negoziazione di assegni a traenza della parte resistente [e della specifica filiale coinvolta], a richiedere il beneemissione esclusivamente a mezzo di uno specifico indirizzo di posta elettronica ivi fornito. L’intermediario B aveva, dunque, per sua esplicita ammissione, piena contezza delle modalità attraverso le quali si realizzava la truffa già dal giugno 2016. Il Collegio di coordinamento ritiene che non rispetta l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento chi, in un arco temporale così lungo, non riesca a risolvere il problema delle interferenze nella propria linea telefonica. Il comportamento dell’intermediario B è, dunque, un comportamento negligente, fonte di responsabilità”*.

In ossequio a quanto affermato dalla citata pronuncia del Collegio di Coordinamento, questo Collegio ritiene che anche la condotta dell’intermediario B non sia esente da responsabilità.

Da ultimo, il Collegio rileva, ai fini della valutazione della condotta del ricorrente, che lo stesso, in sede di ricorso, ha affermato di avere consegnato la merce oggetto di compravendita all’acquirente solo dopo aver richiesto e ottenuto la conferma di “bene emissione”.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Come detto, risulta incontestato tra le parti che la conferma del bene emissione è avvenuta per via telefonica, ad opera – a quanto pare – di un soggetto terzo non operante presso la banca emittente.

Al riguardo, si ritiene sufficiente riportare quanto affermato dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia resa da ultimo: *“Il Collegio di coordinamento ritiene che, in caso di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell’intermediario negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell’assegno”*.

Alla luce di quanto sopra, questo Collegio ritiene potersi affermare una responsabilità concorrente degli intermediari nella misura del 50% ciascuno.

Infine, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente non possa essere accolta in quanto il ricorrente non ha adeguatamente soddisfatto l’onere di dimostrare il danno subito.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara gli intermediari (A) e (B) tenuti ciascuno alla restituzione, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento/00).**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari (A) e (B) corrispondano in solido alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI